

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 03 novembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Massimo Procaccini, Vice Presidente; Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Dott. Tomassino Gramiccia, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Gaetano Tornatore, Avv. Valeria Viti, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RECLAMO N.01 DELLA SOCIETA' S.S. CAVESE 1919 S.R.L. TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA' DEL CONTRATTO STIPULATO IL 20.05.2010 CON IL CALCIATORE SCARTOZZI DANIELE (MATRICOLA F.I.G.C. 3470025)- DEPOSITATO PRESSO LA L.I.C.P..**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

- 2) RECLAMO N.42 DELLA SOCIETA' A.C. PRATO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITA' DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PEREIRA DOS SANTOS WILKER (L.I.C.P.).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) RECLAMO N.44 DEL CALCIATORE ROCHA BERTONI RODRIGO (MATRICOLA F.I.G.C. 3474838) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.S.D. MARIGLIANO MARCIANISE CALCIO/5 (TRASFERIMENTO DEFINITIVO DALLA SOCIETA' A.S.D. NAPOLI FUTSAL BARRESE).**

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Rocha Bertoni Rodrigo dichiara nullo il tesseramento in favore della società A.S.D.

MARIGLIANO MARCIANISE (trasferimento definitivo dalla A.S.D. Napoli Futsal Barrese).

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

4) RECLAMO N.57 DELLA SOCIETA' ROSETANA CALCIO S.R.L. TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITA' DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI PAOLO ALESSIO (MATRICOLA F.I.G.C. 4286321) PROVENIENTE DALLA SOCIETA' CASTELNUOVO VOMANO (TRASFERIMENTO IN PRESTITO).

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo proposto dalla società Rosetana Calcio s.r.l. dichiara valido il tesseramento in suo favore del calciatore Di Paolo Alessio di cui alla lista di trasferimento n.000456, datato 24.08.2010 (trasferimento in prestito dalla società Castelnuovo Vomano).

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

5) RECLAMO N.10 DELLA SOCIETA' A.S.D. SANLURI CALCIO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE GARAU GIOVANNI (MATRICOLA F.I.G.C. 4954950).

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Sanluri dichiara nullo lo svincolo ex art. 108 N.O.I.F. del calciatore Garau Giovanni.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

6) RECLAMO N.15 DEI SIGG.RI DI ANGELO FRANCO – MURTAS ANGELA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI ANGELO LUCA (MATRICOLA F.I.G.C. 4661363) IN FAVORE DELLA SOCIETA' C.S. BOSA.

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo proposto dai sigg.ri Di Angelo Franco e Murtas Angela dichiara nullo il tesseramento del calciatore Di Angelo Luca in favore della società C.S. BOSA.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

7) RECLAMO N.31 DEL CALCIATORE DANELUTTI SANDRO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' POL. CAMPITELLO.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

8) RECLAMO N.32 DEL CALCIATORE LOIK FEDERICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI MANCATO SVINCOLO (C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA) EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' A.S.D. SAN LUIGI CALCIO.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

9) RECLAMO N.41 DEL CALCIATORE BARRILA' GIOVANNI LUCA TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' POL. VILAFRANCA TIRRENA.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

10)RECLAMO N.45 DELLA CALCIATRICE PISANO SILVIA MATRICOLA F.I.G.C. 4298129) TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' TORINO CALCIO FEMMINILE.

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo proposto dalla calciatrice Pisano Silvia dichiara, la stessa, svincolata dalla società Torino Calcio Femminile.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

11)RECLAMO N.56 DEI SIGG.RI MAGAGNA ALBERTO – TOMMASI FRANCA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MAGAGNA GUGLIELMO (MATRICOLA F.I.G.C. 4754570) IN FAVORE DELLA SOCIETA' U.S.D. ATLAS VR 83.

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo proposto dai sigg.ri Magagna Alberto e Tommasi Franca dichiara, il calciatore Magagna Guglielmo, svincolato dalla società U.S.D. ATLAS VR 83.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

12)RECLAMO N.58 DEL CALCIATORE POLINI LUCA (MATRICOLA F.I.G.C. 4049898) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 S.R.L.

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Polini Luca dichiara nullo il tesseramento in favore della società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l..

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

13)RECLAMO N.60 DEL CALCIATORE GRIECO DAVIDE IN ORDINE AL MANCATO INSERIMENTO NELLA LISTA DI SVINCOLO EX ART. 107 N.O.I.F. DA PARTE DELLA SOCIETA' POLICRAS SOVICILLE A.S.D..

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

14)RECLAMO N.61 DEL CALCIATORE GUARINIELLO GABRIELE CASTRENZE TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' A.S. CITTA' DI BAGHERIA.

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Guariniello Gabriele Castrenze (MATRICOLA F.I.G.C. 4147343) dichiara, lo stesso, svincolato dalla società A.S. CITTÀ DI BAGHERIA.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

15)RECLAMO N.64 DEL CALCIATORE MINARI MAURICIO AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. (DIVISIONE INTERREGIONALE) DALLA SOCIETA' A.C. VOGHERA – STAG. SPORT. 2008-2009.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma il 04 novembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete